

STATUTO

RESIDENCE AMASTRA ARL COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REITANO ME VIA SAN GIUSEPPE
51/2

Numero REA: ME - 237194

Codice fiscale: 03438710836

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 886, RACCOLTA N. 712	
	STATUTO	
	ARTICOLO 1 - Denominazione:	
	La società si denomina "RESIDENCE AMASTRA ARL COOPERATIVA SO-	
	CIALE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto da questo statuto e	
	dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in	
	materia di cooperative, nonché, in quanto compatibili le di-	
	sposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa può svolgere la sua attività anche con i terzi,	
	fermo il rispetto dei criteri di prevalenza di cui all'art.	
	2513 del codice civile, da documentarsi da parte dell'organo	
	amministrativo e dell'Organo di Controllo, se nominato, nei	
	modi e nelle forme di cui alla citata norma.	
	A cura degli amministratori, la società Cooperativa sarà i-	
	scritta nell'apposito Albo previsto dall'articolo 2512 del co-	
	dice civile.	
	ARTICOLO 2 - Sede:	
	La società ha sede in Reitano (Me).	
	La Cooperativa potrà istituire, nei limiti e con l'osservanza	
	degli obblighi di legge, sedi secondarie.	
	ARTICOLO 3 - Scopo ed Oggetto:	
	La società persegue esclusivamente scopi mutualistici tesi al	
	perseguimento dell'interesse generale della comunità, alla	

promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

L'attività svolta dalla società, per il perseguimento degli scopi mutualistici, ha per oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1), lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni.

Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art. 1), della L. 8 novembre 1991 n. 381, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà effettuare lo svolgimento delle seguenti attività:

A) lo svolgimento di servizi socio-sanitari ed educativi, mediante l'organizzazione delle attrezzature, dei mezzi e degli strumenti materiali necessari alla prestazione di servizi parasanitari e sanitari anche attraverso la gestione di strutture pubbliche e convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Province, Regioni, U.S.L. e con S.S.N. - Servizio

4 di 31

materia sociale.

B) Lo svolgimento di attività uguali a quelle menzionate alla superiore lettera A), nonchè lo svolgimento di attività anche diverse da queste, ma sempre direttamente connesse fra loro in collegamento funzionale, e tutte finalizzate all'inserimento lavorativo di persone, e per queste ultime attività diverse, specificamente:

b1) organizzazione ed esercizio di servizi di mensa scolastica;

b2) organizzazione ed esercizio del servizio di cottura, confezionamento e somministrazione di cibi, vivande e bevande a comunità, ospedali e strutture pubbliche e private;

b3) attività ricreative, sportive, culturali, turistiche, del tempo libero e gite ed escursioni;

b4) servizio di pulizia ad ospedali e strutture pubbliche.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si prefigge la stipula di convenzioni, o la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, di enti locali (Comuni, Comunità montane, province, regioni, ospedali, aziende sanitarie locali e regionali, ecc.) o con altri Enti pubblici morali e privati.

Tutte le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi ed elenchi.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti

e con le condizioni di legge e di quanto previsto dall'art. 2361 cod. civ., la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (non nei confronti del pubblico), che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, come: assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; costituire ed essere socio di società per azioni ed a responsabilità limitata, prestare garanzie per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative; dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; la cooperativa può ricevere finanziamenti dai soci e si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una apposita sezione, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e comunque con tassativo divieto di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento a

	ziendale.	
	La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'am-	
	modernamento aziendale.	
	In tutti i casi in cui la cooperativa opererà svolgendo con-	
	temporaneamente attività di collegamento funzionale tra le at-	
	tività del tipo "A" e del tipo "B", ai soli fini di una cor-	
	retta applicazione delle agevolazioni cui possono godere le	
	attività del tipo "B", dovrà tenere una organizzazione ammini-	
	strativa e contabile che consenta la netta separazione delle	
	gestioni relative alle attività.	
	Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel	
	pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche at-	
	traverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in ap-	
	positi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali e con	
	l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti a-	
	venti requisiti specifici, nel caso in cui cio' sia espressa-	
	mente previsto o richiesto da inderogabili norme di legge.	
	La società cooperativa potrà, nei limiti di legge, svolgere la	
	propria attività anche nei confronti di terzi non soci e po-	
	tra' anche avvalersi della collaborazione di lavoratori non	
	soci nel rispetto della normativa vigente in materia.	
	ARTICOLO 4 - Durata	
	La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga od an-	
	ticipato scioglimento e salvo il diritto di recesso per i soci	

dissenzienti.

ARTICOLO 5 - Soci

I soci si distinguono in:

- “SOCI COOPERATORI”, il cui numero è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, che per le loro attitudini e capacità professionali sono in condizione di contribuire al conseguimento dell’oggetto sociale; rientrano tra i soci operatori i “SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI” così come definiti dalla Legge n. 381/91, ai quali si applica la normativa di legge; sempre quali soci operatori è inoltre consentita l’ammissione di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al corretto funzionamento della Cooperativa.
- “SOCI VOLONTARI”, i quali prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- “CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI”, che la Cooperativa potrà istituire in ragione dell’interesse alla loro formazione

ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Prima di tale momento i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli organi amministrativi.

ARTICOLO 6 - Modalità di ammissione dei Soci Cooperatori:

Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'organo amministrativo contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- d) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti

	organi sociali;	
	e) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impre-	
	sa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta,	
	possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività del-	
	la Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati	
	requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, de-	
	libera sulla domanda del proponente, con provvedimento di ac-	
	coglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con	
	provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni	
	dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamen-	
	te alla motivazione.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro dei soci.	
	L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della doman-	
	da può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministra-	
	tivo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	

ci.

ARTICOLO 7 - Obblighi dei Soci:

I soci sono obbligati:

a) a versare la quota di capitale sottoscritta con le modalità stabilite dallo statuto e dall'organo amministrativo all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed il sovrapprezzo eventualmente determinato;

b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'organo amministrativo;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'organo amministrativo;

d) a mettere a disposizione della Cooperativa la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato.

ARTICOLO 8 - Scioglimento del rapporto sociale:

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 9 - Recesso:

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto:

per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine.

ARTICOLO 10 - Decadenza:

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei con-

fronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti
ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a parteci-
pare all'attività della società.

ARTICOLO 11 - Esclusione:

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei
confronti del socio:

a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti
per la partecipazione alla società;

b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivan-
ti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove
esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà
dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine
non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente
agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa
o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in
questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo let-
tera raccomandata o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta
trasmissione e/o ricezione della comunicazione, a mettersi in
regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto
trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si
mantenga inadempiente;

d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per
reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;

g) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza espressa autorizzazione dell'organo amministrativo. Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di soci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per:

a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammesso in ragione di tale interesse;

b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o mancato adeguamento agli standards produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.

L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.

ARTICOLO 12 - Comunicazione ed Opposizione:

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-

	sclusione devono essere comunicate ai soci destinatari median-
	te raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo
	a comprovare l'avvenuta trasmissione e/o ricezione della comu-
	nicazione.
	Avverso i provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su
	recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre oppo-
	sizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola in
	seguito.
	ARTICOLO 13 - Morte del socio:
	In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la
	liquidazione della partecipazione sociale del defunto.
	L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal
	presente statuto, può subentrare nella partecipazione del so-
	cio deceduto solo previa domanda di ammissione. In tal caso,
	entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o
	dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la
	sussistenza di detti requisiti di ammissione.
	ARTICOLO 14 - Liquidazione della quota:
	Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legatari
	del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti di
	ammissione alla Cooperativa o non vogliano subentrarvi) avran-
	no diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base
	del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso,
	decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle
	disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e fatte salve le

limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c.

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'articolo 2535 c.c., e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del primo bilancio successivo.

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.

ARTICOLO 15 - Strumenti finanziari non partecipativi:

La Cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione attribuendoli ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies disp. att. e trans. c.c.

In caso di emissione di strumenti finanziari è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo per i dividendi.

ARTICOLO 16 - Patrimonio sociale:

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dall'eventuale sovrapprezzo;
- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.

È fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ARTICOLO 17 - Caratteristiche delle quote:

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la socie-

tà se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo

a norma e con le modalità previste dall'articolo 2530 c.c.

Il valore nominale di ogni quota non può essere inferiore ad

euro 100,00 (cento virgola zero zero), e nessun socio può pos-

sedere nella società Cooperativa una quota il cui importo su-

peri il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con

il suo patrimonio.

ARTICOLO 18 - Liberazione delle quote

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore po-

tranno essere versati a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministra-
tivo.

Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di credi-
ti, cui si applicano le disposizioni previste in materia dal
codice civile.

ARTICOLO 19 - Esercizi sociali:

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 di-
cembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo

provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizione,

nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al comma

1 dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella

stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi sta-

tutari in conformità del carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, a norma degli articoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies c.c.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento;

b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rap-

presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà in ogni caso superare, per i soci cooperatori l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

ARTICOLO 20 - Ristorni:

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, sulla destinazione del ristorno ai soci cooperatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

ARTICOLO 21 - Organi sociali:

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

ARTICOLO 22 - Convocazione dell'assemblea:

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante fax (purché confermato) o altro mezzo idoneo e legale a comprovare l'avvenuta trasmissione e/o ricezione dell'avviso di convocazione, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione presso la sede sociale o altrove, purché sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 23 - Quorum costitutivi e deliberativi:

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, e precisamente:

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;
- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modi-

	ficazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	- nel caso di approvazione dei regolamenti interni;	
	- nel caso di proroga della durata della società o di suo	
	scioglimento anticipato;	
	- nel caso di nomina dei liquidatori e determinazione dei re-	
	lativi poteri.	
	ARTICOLO 24 - Voto:	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che sia-	
	no in regola con il versamento delle quote sociali sotto-	
	scritte.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano. È vietato il	
	voto segreto.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l’ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	Ai soci persone giuridiche può essere attribuito un massimo di	
	cinque voti in relazione all’ammontare della quota sociale de-	
	tenuto o al numero dei loro membri. In nessun altro caso po-	
	tranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all’assemblea	
	può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da altro	
	socio; le deleghe devono essere conservate tra gli atti socia-	
	li.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.	

ARTICOLO 25 - Presidenza:

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di questi, al vice presidente se nominato;
- al coamministratore da più tempo in carica o in subordine al più anziano di età.

Qualora né l'uno né l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il presidente fra i presenti.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o da un notaio quando ciò sia obbligatorio per legge.

ARTICOLO 26 - Poteri dell'assemblea:

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- determina il numero dei componenti dell'organo amministrativo, provvede alle relative nomine fissandone il periodo di durata;
- nomina l'organo di controllo ed elegge il presidente del

	collegio sindacale, se previsto;	
	- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo, ove la carica non sia	
	gratuita;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;	
	- delibera di compiere le operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento an-	
	ticipato della Cooperativa, nonché sulla nomina e sui poteri	
	dei liquidatori;	
	- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o	
	sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	È altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e moda-	
	lità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di coope-	
	razione e di istruzione Cooperativa, da disciplinarsi con e-	
	ventuale apposito regolamento interno.	
	ARTICOLO 27 - Organo amministrativo:	
	La società può essere amministrata:	
	- da un amministratore unico;	

- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri;

- da due o più amministratori, che possono agire disgiuntamente o congiuntamente, con la conseguenziale applicazione rispettivamente degli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

Per quanto concerne l'amministrazione congiuntiva le decisioni dovranno essere assunte con il consenso di tutti gli amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori sono rieleggibili nel rispetto dei principi e dei limiti di legge.

ARTICOLO 28 - Consiglio di amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed uno o più vice presidenti.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i componenti

dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno	
prima della riunione.	
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
degli amministratori in carica.	
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in	
caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società Coo-	
perativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le attribu-	
zioni dell'organo amministrativo:	
- convocare l'assemblea dei soci;	
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei	
soci;	
- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi,	
nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio	
consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i	
criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
degli scopi statutari, in conformità con il carattere coopera-	
tivo della società;	
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la	
esclusione dei soci;	
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e stra-	
ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli	
che, per disposizioni della legge o del presente statu-to,	
siano riservati all'assemblea.	

ARTICOLO 29 - Rappresentanza

La rappresentanza della società compete al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico senza limitazioni, ed ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.

ARTICOLO 30 - Regolamenti:

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea.

ARTICOLO 31 - Organo di controllo:

Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria o

29 di 31

Si applicano, in quanto compatibili le norme del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Io sottoscritto Dott. Salvatore Cutrupia notaio in Mistretta certifico che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo rilasciata ai sensi dell'art.22 commi 1,2 e 3 del D.lgs.7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.

Firmato digitalmente: Salvatore Cutrupia notaio (impronta del sigillo)